



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 789

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 31 agosto 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria *Pag.* 9

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 23

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 26

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 31 agosto 2022

Plenaria

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

*(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
(Esame e rinvio)*

Il presidente D'ALFONSO (PD), relatore per la Commissione finanze e tesoro, osserva in premessa che la attuale stagione legislativa si caratterizza per la compresenza di emergenza e programmazione.

La pandemia prima e la crisi energetica adesso, impongono il ricorso continuo e quasi frenetico a misure di urgenza, straordinarie in ogni loro aspetto, ordinamentale, finanziario, giuridico e nello stesso tempo, la programmazione del Piano di ripresa e resilienza curva le strutture e le procedure politico parlamentari, incidendo in maniera significativa sull'attività parlamentare. A suo parere, i tratti di tale dicotomia sono destinati a riproporsi anche dopo le elezioni e le risposte che i gruppi sapranno mettere in campo in entrambi i crinali sono il vero discrimine.

Le risposte del Governo all'emergenza economico-energetica-climatica-sociale puntano allo strumento fiscale.

Per reindirizzare risorse economiche a sostegno di soggetti deboli o indeboliti dalla crisi. Le famiglie meno abbienti, le imprese nei settori colpiti dall'abnorme crescita del costo dell'energia, sono destinatarie di misure differenziate: *bonus* alla spesa, tutele contrattuali, riduzione degli oneri generali di sistema, IVA agevolata sui consumi, credito di imposta come contributo straordinario, accise e IVA sui carburanti: lo sforzo dell'Esecutivo, in linea con altre misure già adottate, è certamente apprezzabile e troverà un ampio sostegno parlamentare. Analoghe considerazioni possono essere svolte per le misure per fronteggiare gli effetti della siccità.

Anche le norme in materia di enti locali, quelle di carattere lavoristico e di aiuti alle imprese vanno nella giusta direzione.

E tuttavia, prosegue l'oratore, proprio nel fuoco di un'emergenza che per dimensioni e capillarità ha lo stesso spessore della pandemia (le imprese a rischio per i costi energetici sono sempre più numerose) occorre avere uno sguardo più ampio e gettare le basi della resilienza.

Mentre le ricette che si fronteggiano in campagna elettorale sul fronte tributario appaiono divaricate tra gli schieramenti.

Sottolinea che la risposta che poche settimane fa il parlamento ha dato con la riforma della giustizia tributaria sembra indicare una strada differente: pur nella divergenza di approccio tra le forze politiche, una volta identificato un obiettivo di sistema, la decisione è stata corale e tempestiva.

Conclude auspicando che le Commissioni riunite, ferma restando la eventuale migliorabilità del testo proposto dal Governo, vogliano metter in campo poche e selezionate misure aggiuntive condivise.

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore per la Commissione bilancio, sintetizza brevemente i contenuti del documento illustrativo del decreto-legge che mette a disposizione dei Commissari.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore MANCA (*PD*) il quale suggerisce alle Commissioni di individuare un metodo condiviso di lavoro per tener conto delle particolari condizioni procedurali e politiche nelle quali è esaminato il provvedimento in titolo.

Ritiene che solo emendamenti condivisi all'unanimità possano essere presi in considerazione, anche tenendo conto che il Paese si attende risposte rapide ed incisive.

È essenziale conoscere gli orientamenti del Governo in merito alla modificabilità del decreto, ovvero alla predisposizione di un ulteriore intervento d'urgenza.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) condivide la sollecitazione avanzata ad individuare temi sui quali registrare preventivamente il consenso delle forze politiche; a tale proposito preannuncia che il proprio Gruppo

intende proporre lo snellimento delle procedure per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle strutture alberghiere e l'eliminazione di eccessivi vincoli burocratici per la fruizione del *Superbonus*.

Il senatore FENU (*M5S*) auspica che l'istruttoria sugli emendamenti possa essere approfondita rispetto a proposte condivise da tutti i Gruppi: in particolare, ritiene essenziale intervenire per sbloccare la fruizione dei crediti d'imposta maturati per le spese di ristrutturazione edilizia con la percentuale del 110 per cento, allo stesso modo ritiene essenziale agevolare il consumo di fonti di energie tradizionali con aliquote agevolate.

Conclude auspicando che le proposte emendative che non saranno accolte potranno costituire gli elementi utili per la predisposizione del nuovo decreto-legge.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) ritiene che ci siano gli spazi di intervento del Parlamento sul decreto-legge in esame, tuttavia sollecita l'Esecutivo a informare le Commissioni in merito alla presentazione di un possibile emendamento governativo, alle risorse aggiuntive eventualmente disponibili, nonché sull'ipotesi di varo di un nuovo provvedimento d'urgenza che faccia fronte alle rinnovate e più gravi esigenze economiche e sociali.

Condivide poi i temi sollevati dai colleghi, aggiungendovene altri due, come la rateizzazione delle bollette e il credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) giudica indispensabile adeguare il decreto in esame ai problemi che nel frattempo sono emersi o si sono aggravati e si associa alla richiesta rivolta alla rappresentante del Governo di comunicare se verrà presentato o meno un emendamento governativo, anche al fine di modulare le proposte di modifica da parte dei Gruppi. Auspica un lavoro proficuo anche in tempi di campagna elettorale e richiama gli aspetti legati ai costi dell'energia e allo sblocco dei crediti di imposta.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) manifesta il timore che il Governo eviti di affrontare alcune problematiche legate al *Superbonus* per lasciarle in eredità al nuovo Parlamento e al nuovo Governo, che peraltro potranno affrontarle solo tra alcuni mesi e proprio a ridosso della sessione di bilancio. Auspica quindi una forte pressione da parte dei vari Gruppi politici che esprimono i Ministri per far cambiare idea al Presidente del Consiglio, che si è dichiarato più volte contrario alla misura nonostante i benefici apportati all'economia del Paese, e spingerlo a intervenire per sbloccare la cessione dei crediti ed evitare il fallimento di migliaia di imprese e la cassa integrazione per i relativi lavoratori.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*), nell'invitare il Governo a prendere una decisione sul *Superbonus*, avanza una possibile soluzione: sospendere temporaneamente la misura e garantire tutte le pratiche in corso, individuando le eventuali coperture mancanti nelle maggiori entrate che la stessa ha portato nelle casse dello Stato, e rivedere tutte le circolari dell'Agenzia delle entrate che hanno complicato la materia.

Quanto al decreto in esame, in assenza di altri provvedimenti d'urgenza da parte del Governo, auspica l'introduzione di una serie di modifiche che godano del consenso di tutte le forze politiche.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'invito a non lasciare al prossimo Parlamento pesanti eredità, mettendolo in difficoltà mentre dovrà esaminare la legge di bilancio. Concorda con i temi segnalati dal senatore Bagnai e da altri colleghi, sui quali dovranno essere trovati dei punti comuni tra le forze politiche, anche se di minore portata, ma comunque incidenti sulla vita di alcune categorie di persone.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) chiede alla rappresentante del Governo se ci saranno risorse aggiuntive per le modifiche di origine parlamentare e solleva la questione del «docente esperto», di cui all'articolo 38 del decreto che era già stata affrontata in Parlamento in passato, con lo stralcio della relativa norma, che è stata tuttavia riproposta, anticipando la presentazione di uno specifico emendamento, volto nuovamente allo stralcio.

Il presidente PESCO (*M5S*) sottopone alle Commissioni alcune questioni che potranno essere oggetto di approfondimento da parte dei Gruppi, come il *Superbonus* 110 per cento e la responsabilità solidale; il limite di impignorabilità delle pensioni, che andrebbe aumentato a 1.000 euro; le disabilità legate a certi tipi di patologie; la nuova disciplina che impedisce alle imprese fornitrici di energia di avvalersi delle clausole contrattuali che permettono loro di modificare le condizioni economiche di contratto.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) condivide le tematiche indicate dai colleghi, tuttavia invita la Presidenza a sensibilizzare i Gruppi circa l'esercizio dell'attività emendativa al fine di evitare che un numero eccessivo di emendamenti, soprattutto senza la necessaria convergenza politica, renda meno efficace il lavoro parlamentare.

Sollecita poi l'attenzione dei colleghi su un emendamento relativo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ne consenta l'attività, nell'attuale composizione, anche nella prossima legislatura, fino all'insediamento del nuovo Comitato, a presidio della sicurezza del Paese.

Il senatore DI NICOLA (*Ipf-CD*) assicura che il proprio Gruppo voterà a favore delle misure che serviranno a far fronte alle esigenze dei cittadini, ma si dice contrario a quest'ultima proposta, accusando il Gruppo

di Fratelli d'Italia di aver contribuito alla caduta del Governo in una situazione internazionale estremamente delicata e di aver reso così il Paese più vulnerabile proprio sui temi della sicurezza.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita un'attenzione sul mondo del terzo settore, a sua volta in difficoltà per l'aumento dei prezzi dell'energia, e sul disagio psichico.

Il PRESIDENTE, in risposta ad alcune sollecitazioni pervenute, chiarisce che l'attività emendativa dovrà essere limitata, sia per esigenze di tempo che istruttorie, auspicando una convergenza dei Gruppi su alcuni grandi temi.

Quanto all'ipotesi di nuovo provvedimento governativo, anticipa che verrà presentato più avanti e che della sua conversione si occuperà il nuovo Parlamento.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il sottosegretario Alessandra SARTORE, che assicura la massima attenzione del Governo sui vari temi sollevati, a partire da quelli di natura ordinamentale, come nel caso del *Superbonus* 100 per cento e delle semplificazioni amministrative per i pannelli fotovoltaici, e sugli emendamenti che verranno presentati, per i quali il Ministero dell'economia e gli altri Ministeri coinvolti svolgeranno la necessaria istruttoria nei brevi tempi concessi.

Chiarisce quindi che il Governo non intende presentare, per ristrettezza di tempi, emendamenti al provvedimento in esame e che non sono disponibili ulteriori risorse, che si stanno invece individuando per il prossimo decreto-legge. Eventuali emendamenti presentati che richiedono una copertura, e che quindi non potranno essere accolti, verranno tuttavia considerati, se di comune interesse, come suggerimenti al Governo per la futura attività legislativa.

Il PRESIDENTE propone di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 10 di domani, giovedì 1° settembre.

Convengono le Commissioni riunite.

Anticipa quindi che dopo la presentazione degli emendamenti potranno svolgersi alcuni incontri informali, da remoto, con il contributo del Governo, per individuare le proposte che potranno essere approvate.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) invita il Presidente a convocare per tempo tali incontri.

Il PRESIDENTE lo rassicura in tal senso.

Avverte inoltre che i contributi documentali pervenuti sul decreto-legge in esame saranno pubblicati sulle pagine *web* delle due Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 31 agosto 2022

Plenaria**596^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, in materia di rafforzamento del *bonus* sociale energia elettrica e gas, occorre valutare la sostenibilità del limite di spesa complessivo di 2.420 milioni di euro, basato su una corrispondente stima di spesa fondata, per l'energia elettrica, su un prezzo unico nazionale (PUN) di riferimento pari a 350 euro/MWh e, per entrambi i prodotti energetici, sui consumi previsti nel quarto trimestre, peraltro non esplicitati dalla relazione tecnica. Per quanto attiene al PUN di riferimento assunto, osserva che, pur risultando esso prudenziale rispetto ai valori medi registrati nell'ultimo anno e superiore a quelli fino a giugno 2022, tuttavia, proprio nell'ultimo bimestre il valore del PUN ha raggiunto il valore di 444 euro a luglio, per crescere ulteriormente fino a 485 euro nella media dei primi 12 giorni di agosto. Pertanto, la tendenza all'aumento appena evidenziata solleva dubbi sulla prudenzialità dell'ipotesi assunta dalla Relazione tecnica, anche alla luce della stagionalità nell'andamento dei prezzi e ai ri-

schì geopolitici di cessazione/contrazione delle forniture di gas dalla Russia. Atteso quindi che gli elementi necessari per la verifica della quantificazione degli oneri in esame non vengono forniti o non possono essere riscontrati (indicazione della platea dei beneficiari, livello dei loro consumi fisici e prezzi dei prodotti energetici), risulta necessario acquisire elementi integrativi che consentano di valutare la congruità dello stanziamento. Per quanto attiene ai profili di copertura riguardanti le somme asseritamente già disponibili presso il bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA (1.140 milioni di euro), oltre a fornire una conferma sul punto, andrebbe garantito che esse siano effettivamente utilizzabili, non pregiudicando interventi già avviati o programmati o per i quali, comunque, è prevedibile l'assunzione di impegni a valere su dette risorse. In relazione all'articolo 4, recante l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022, pur se l'onere è configurato come limite di spesa, osserva che la Relazione tecnica non fornisce alcun elemento di dettaglio utilizzato nella quantificazione del predetto onere in 1.100 milioni di euro, che risulta inferiore di 1.900 milioni di euro rispetto al medesimo onere previsto per l'azzeramento degli oneri generali di sistema del primo e del secondo trimestre 2022, quantificati in 3.000 milioni di euro per ciascun trimestre e di 815 milioni di euro rispetto all'onere da azzeramento degli oneri generali di sistema del terzo trimestre 2022, quantificati in 1.915 milioni di euro. Appare dunque opportuno che siano forniti maggiori chiarimenti al fine di confermare che l'onere recato dalla disposizione sia in linea con i reali oneri generali di sistema azzerati per il quarto trimestre del 2022, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 5, recante riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022, il comma 1 estende al quarto trimestre 2022 l'agevolazione IVA al 5 per cento riconosciuta per le somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali – introdotta inizialmente dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 per l'ultimo trimestre 2021 e successivamente riproposta per il primo, il secondo ed il terzo trimestre 2022 rispettivamente dall'articolo 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 e dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2022. Alla luce del confronto tra le differenti stime, si formulano le seguenti osservazioni: la stima in commento, al pari di quella associata al decreto-legge n. 50, ritorna ad utilizzare, come banca dati per individuare i consumi delle famiglie, l'ISTAT – consumi famiglie – anno 2019. Poiché per la Relazione tecnica pertinente al decreto-legge n. 17 si è fatto riferimento a dati più aggiornati (ISTAT – consumi famiglie – anno 2020) appare opportuno un chiarimento circa le ragioni per le quali non si sia fatto riferimento alla banca dati disponibile più aggiornata; poiché la perdita di gettito per i consumi industriali è la stessa ipotizzata per i trimestri precedenti (-33,7 milioni di euro) appare opportuna una conferma che i consumi del quarto trimestre per usi industriali incidono nella stessa misura degli altri periodi, diversamente quindi dagli usi civili che rappre-

sentano circa il 30,10 per cento sul totale annuo: sul punto appare utile un approfondimento al fine di escludere una sottostima dell'onere indicato per la proroga riferita al quarto trimestre 2022; andrebbe chiarito se nella stima dell'onere si sia tenuto conto del più recente andamento al rialzo dei prezzi del gas metano; in termini più generali, la Relazione tecnica, così come quelle precedenti, non riporta i consumi delle famiglie entro i 480 mc annui, né quelli riferiti agli usi civili diversi, ovvero agli usi industriali. Anche la percentuale del 5 per cento dell'onere utilizzata per stimare il peso della riduzione dell'aliquota IVA per i consumi civili diversi da quelli delle famiglie, non è supportata da informazioni che possano consentire un riscontro del carattere prudenziale della quantificazione: anche a tale riguardo, appare opportuno un chiarimento. Con riferimento al comma 2, che dispone che la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per le somministrazioni di gas si estenda per il periodo ottobre-dicembre 2022 anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un «Contratto servizio energia», la Relazione tecnica indica un onere valutato in 8,65 milioni di euro. In proposito, andrebbero chiarite le ragioni per cui non si sia fatto riferimento, ai fini della stima, alla più aggiornata Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale nel 2021 del Ministero della transizione ecologica. Con riferimento al prezzo unitario (0,969 euro/mc), il valore indicato potrebbe costituire il dato «storico» e non il valore previsionale del prezzo unitario nel trimestre considerato (ottobre-dicembre 2022) che potrebbe risultare diverso anche in considerazione del trend al rialzo in atto. Al fine di consentire un riscontro della stima appaiono quindi necessarie maggiori informazioni in merito. Con riferimento ai commi 3 e 4, osserva che l'onere indicato è stato quantificato con riferimento alla stima dei consumi previsti per il quarto trimestre 2022, che comprendono i consumi di riscaldamento non presenti nel terzo trimestre dell'anno. Tuttavia, la relazione tecnica si limita a indicare il risultato della quantificazione, senza fornire dati ed elementi che possano giustificare l'importo indicato, peraltro non trascurabile. Inoltre, nell'enunciato normativo, l'onere, pur essendo il risultato di una quantificazione, non è indicato come «valutato in» ma come «pari a 1.820 milioni di euro», operando in tal modo come se si trattasse di limite di spesa. Sul punto appaiono opportuni un chiarimento e maggiori informazioni che possano far ritenere prudenziale la stima e comunque congrue le risorse stanziare per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato in norma. In relazione all'articolo 6, recante un contributo straordinario a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, con riguardo al credito d'imposta in favore delle imprese energivore di cui al comma 1, appaiono necessari chiarimenti per un riscontro del carattere prudenziale della stima dell'onere, per cui la Relazione tecnica utilizza il valore medio del prezzo unico nazionale (PUN) per il terzo trimestre 2022, determinato in 237 euro/MWh. Con riguardo al credito d'imposta per le imprese gasivore di cui al comma 2, appare necessario un approfondimento sulla stima dei consumi di gas naturale del settore industriale per il terzo trimestre 2022, al fine di verificare la

congruità e la prudenzialità dell'ipotesi formulata nella Relazione tecnica di consumi invariati nel secondo e nel terzo trimestre 2022, quale emerge dal confronto con i precedenti provvedimenti di analogo contenuto. Anche in relazione alla stima del prezzo, indicato dalla Relazione tecnica in 91 euro/MWh, che dal raffronto con i valori registrati per i mesi di luglio ed agosto parrebbe sottostimato, appare necessario un approfondimento al fine di comprendere come la Relazione tecnica sia giunta ad indicare il predetto valore, senza peraltro fornire ulteriori elementi informativi a supporto. In relazione al credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, di cui al comma 3, la Relazione tecnica indica per tali imprese, diverse da quelle energivore, per il terzo trimestre 2022 consumi di circa 28 milioni di MWh ai quali riferisce un PUN di 237 euro/MWh. Atteso che il dato sui consumi è lo stesso utilizzato per il decreto-legge n. 21 del 2022 in relazione al secondo trimestre 2022, così come il PUN indicato è del medesimo importo che si legge nella quantificazione degli oneri associati al contributo di cui al comma 1, occorre avere elementi di chiarimento a conferma dell'ipotizzata invarianza dei consumi sia per quanto concerne il PUN da utilizzare, alla luce dei riscontri operati sui dati pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). In relazione all'articolo 8, recante disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti, per i profili di quantificazione, con riguardo alle norme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 2, sulle quali la Relazione tecnica si sofferma specificamente, ricorda preliminarmente che le riduzioni delle aliquote di accise definite con il provvedimento in esame costituiscono l'estensione fino al 20 settembre 2022 delle stesse misure agevolative già disposte in precedenza, sia pure per archi temporali limitati, interessati da proroghe. Dal raffronto con le stime formulate nei precedenti provvedimenti, al fine di consentire un riscontro circa il carattere prudenziale della quantificazione, appare opportuno svolgere i seguenti approfondimenti: i dati utilizzati sui consumi parrebbero essere quelli relativi all'anno 2021: in proposito andrebbe verificata la possibilità di fornire una stima sui consumi elaborata sulla base di dati più aggiornati che possano anche tener conto di informazioni sugli utilizzi effettivi registrati nei primi sette mesi dell'anno e sul gettito; la Relazione tecnica, pur illustrando il contenuto del modello previsionale utilizzato, non espone i valori né indica le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP. In altri termini, la Relazione tecnica si limita a riportare il risultato della quantificazione, non consentendo in tal modo un'analisi approfondita; la stima riferita agli oneri associati alla riduzione dell'IVA – che ipotizza un minor gettito di 14,66 milioni di euro – si presenta più dettagliata. In proposito, in considerazione del *trend* al rialzo dei prezzi del gas metano per autotrazione, poiché la Relazione tecnica considera i prezzi medi praticati dai distributori di gas naturale relativi al mese di giugno 2022, andrebbe verificato, dal confronto con importi aggiornati disponibili che darebbero conto di prezzi più elevati, se l'utilizzo di 1,904 euro al chilogrammo possa risultare un dato prudenziale, riferibile quindi attendibil-

mente anche al periodo interessato dalla riduzione IVA. In considerazione di quanto sopra, andrebbe valutata la previsione, in norma, di un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, come disciplinato dai commi da 12 a 12-ter dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai fini dell'individuazione tempestiva – ove necessario – delle idonee misure di compensazione finanziaria a fronte degli eventuali «maggiori» oneri che dovessero presentarsi rispetto alle previsioni di minore gettito individuate per le norme in esame dalla Relazione tecnica. In relazione all'articolo 12, in tema di esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori relativi al *welfare* aziendale, ricorda preliminarmente che l'agevolazione in commento è stata interessata di recente da rimodulazioni di maggior favore per i contribuenti, sia pure circoscritte nel tempo. In considerazione del fatto che le elaborazioni svolte sono state effettuate sul modello di certificazione unica per l'anno di imposta 2020, andrebbe considerata l'opportunità di un aggiornamento della stima (da riferire a dati dell'anno di imposta 2021, che dovrebbero essere disponibili). Chiede comunque elementi idonei a confermare la prudenzialità della quantificazione degli oneri. In relazione all'articolo 17, recante disposizioni urgenti in materia di eventi sismici, in merito alle sospensioni del versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità recate al comma 1, andrebbero forniti chiarimenti sulla mancata quantificazione dell'onere corrispondente ai maggiori interessi passivi che dovrebbero essere sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle suddette quote capitale. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 4 a 6, finalizzate al completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, andrebbe assicurato che le risorse utilizzate a copertura mediante la riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, siano disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Infine, per quanto riguarda la possibilità prevista al comma 7 di rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, per compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe assicurato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a completare gli interventi previsti pur dovendo fare fronte ai citati aumenti dei prezzi. In relazione all'articolo 21, recante anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022, atteso che la Relazione tecnica non fornisce le basi tecniche per poter riscontrare le stime riportate, limitandosi a riportare di aver considerato nel calcolo i fattori più importanti per la determinazione degli oneri, andrebbero forniti elementi e dati informativi idonei a suffragare la quantificazione degli oneri. In relazione all'articolo 24, in tema di iniziative multilaterali in materia di salute, per quanto at-

tiene alla copertura, si osserva che il Fondo utilizzato a tal fine è stato successivamente rifinanziato e definanziato anche per il 2022 per un importo finale complessivo pari a 87,78 milioni di euro, che risulta insufficiente rispetto all'importo da coprire. Anche se il comma 4 dell'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate anche negli esercizi successivi, si rileva, da un lato, che ciò non risolverebbe i problemi di copertura sui saldi diversi dal saldo netto da finanziare (SNF) e, dall'altro, che il medesimo comma 4 consente tale operazione di utilizzo in conto residui soltanto per le medesime finalità previste dal comma 2 (chiaramente diverse da quelle in esame). Segnala, inoltre, che il prospetto riepilogativo della norma originaria non mostrava effetti finanziari sugli esercizi successivi al 2021: l'effettivo utilizzo di tali risorse appare quindi suscettibile di determinare effetti negativi non previsti sui saldi di cassa. Sul punto chiede elementi di chiarimento. In relazione all'articolo 28, recante misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio, a dimostrazione, da un lato, degli oneri recati dalla disposizione, solo parzialmente ricavabili al comma 1 ma non al comma 3 e, dall'altra, della disponibilità delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017, sufficienti a realizzare la misura prevista dalla disposizione. In relazione all'articolo 29, recante disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A., evidenzia che la norma, a differenza dei precedenti interventi in materia di prestiti concessi dallo Stato ad Alitalia in amministrazione straordinaria, non reca una proroga del termine di restituzione dei prestiti, ma una serie di deroghe relative al principio per cui i proventi della liquidazione siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in precedenza dei crediti dello Stato, il che può accrescere la probabilità che i crediti statali restino in tutto o in parte inesatti. In relazione all'asserzione della Relazione tecnica alla base dell'esclusione di effetti onerosi della misura, considerato che, in occasione del differimento del termine di restituzione precedente a quello disposto con l'articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021, il Governo aveva chiarito che le maggiori entrate connesse alla restituzione del prestito non risultavano scontate nel 2020, chiede di confermare che gli effetti finanziari della restituzione non risultino prudenzialmente scontati anche per l'esercizio finanziario in corso. In relazione all'articolo 30, recante misure urgenti per il sostegno alla siderurgia, per quanto attiene alla copertura, mentre non vi sono rilievi da formulare in ordine alla teorica disponibilità delle risorse rispetto agli utilizzi previsti e ai criteri di contabilizzazione sui saldi, nonché sui residui relativi al patrimonio destinato a CDP (pari a oltre 22 miliardi di euro per il 2022) andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse relative al Fondo per le misure fiscali in favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza Covid e della metà dello stanziamento

mento per il 2022 previsto affinché l'amministrazione possa avvalersi degli esperti di cui all'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, senza pregiudicare interventi già avviati, programmati o comunque prevedibili sulla base degli andamenti pregressi. In relazione all'articolo 34, in materia di revisione dei prezzi con riguardo al Fondo complementare e alle Olimpiadi Milano-Cortina, con riferimento all'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili recato ai commi 1 e 2, mediante risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità di tali risorse in tutti gli esercizi finanziari considerati dalla norma e l'assenza di eventuali pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In merito alle modifiche di cui al comma 3 relative al Comitato organizzatore dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato organizzatore, posto che la norma in esame incrementa i componenti della Fondazione e prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione, sarebbe opportuno fornire maggiori delucidazioni circa la congruità delle risorse previste a legislazione vigente a far fronte anche a queste ulteriori attività. Infine, per quanto riguarda l'ulteriore incarico attribuito al commissario straordinario di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021 e al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe confermato che anche con riferimento all'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «*Ice rink Oval*» al predetto commissario, per lo svolgimento delle relative attività non spetti alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese. In relazione all'articolo 36, recante l'adeguamento delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, con riguardo all'incremento della dotazione di parte capitale, di cui al comma 1, al fine specifico di provvedere alle iniziative di spesa di cui al D.M. 9 marzo 2022, ivi prefigurando un limite massimo di spesa per ciascuna annualità, andrebbe confermata l'effettiva spendibilità di ciascun incremento entro il rispettivo anno, visto che il prospetto riepilogativo espone un dato simmetrico degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto rispetto al dato stimato in termini di competenza finanziaria: circostanza, quest'ultima, che si discosta dalla prassi in presenza di stanziamenti per spese in conto capitale, allorché – come noto – gli effetti di cassa si articolano di norma in più annualità, e in termini di contabilità nazionale a ragione degli *iter* di evidenza pubblica che condizionano l'impegno e l'effettiva spendita delle risorse stanziato. In relazione all'articolo 38, recante norme in materia di istruzione, per i profili di quantificazione, quanto alle integrazioni previste dalla lettera *b*), relativamente all'inserimento del comma 4-*bis* nell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n. 59 del 2017, in cui è prevista la disciplina dei requisiti per l'accesso di un nuovo istituto retributivo riguardante la progressione economica correlata al conseguimento della qualifica di docente esperto, andrebbe fornita conferma che l'attribuzione della qua-

lifica di docente esperto presenti carattere di irreversibilità e non temporaneità, conseguendone un onere a regime per l'Amministrazione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico di riconoscimento della citata qualifica e sino alla sua cessazione dal servizio del docente. Sulla copertura a valere sul Fondo per l'incentivo alla formazione, ricorda che il decreto-legge n. 36 del 2022 lo aveva destinato esclusivamente al riconoscimento di un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, la cui misura deve essere stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, subordinatamente al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale finale positiva. Quindi, posto che ora le risorse stanziare dovranno essere destinate anche al nuovo incentivo introdotto dalla norma in esame, pur considerando che l'incentivo *una tantum* sarà comunque corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente (comma 5), attesa la sua limitata rimodulabilità dovendo essere almeno pari al 10 per cento del trattamento economico, occorre avere rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse a far fronte ad entrambe le tipologie di incentivo. In relazione all'articolo 41, in materia di semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), atteso che la disposizione, nel disporre una temporanea modifica nei criteri di finalizzazione delle risorse riassegnate al dicastero dell'interno e a quello della giustizia a valere del FUG per il 2022, si accompagna all'eventualità che la gamma degli interventi di spesa sia contraddistinto per tale anno da una diversa combinazione di spese, classificabili ora come di spese in conto corrente, ora come di spese in conto capitale, per ciascuno dei due dicasteri, rispetto a quello scaturente dall'applicazione della norma vigente, andrebbe confermata la neutralità degli effetti finanziari rispetto a quelli da considerarsi già scontati dai saldi tendenziali di finanza pubblica per il 2022 ai sensi della legislazione vigente, e andrebbero forniti, analogamente a quanto fatto dal Governo in relazione all'articolo 26 del decreto-legge n. 118 del 2021, ulteriori elementi di valutazione ad integrazione della relazione tecnica, precisando gli ambiti di destinazione delle risorse. Evidenzia poi che, per quanto riguarda le somme da destinare al Ministero dell'interno, la norma derogata fa salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso. Pertanto, andrebbe chiarito se viene comunque fatta salva l'alimentazione degli stessi o se invece soltanto per l'anno 2022 si determinerà un minore afflusso di risorse agli stessi. In tal caso andrebbero anche fornite rassicurazioni circa l'assenza di tensioni finanziarie nei due fondi conseguenti alla diminuzione di risorse disponibili. In relazione all'articolo 43, recante le disposizioni finanziarie, per quanto attiene alla copertura individuata a valere sui risparmi emersi per il cosiddetto assegno unico per figli, di cui al comma 1, lettera c), evidenzia che gli oneri accertati riferibili ai primi quattro mesi di applicazione della misura (relativi alle domande già pervenute), proiettati sull'intero anno 2022 a partire dalla stima meno ottimi-

stica (5.200 milioni di euro), suggeriscono oneri complessivi pari a circa 13 miliardi di euro, inferiori di 585 milioni di euro alle stime contenute dalla Relazione tecnica e che dovrebbero assicurare, se verificate, il conseguimento dei 630 milioni di euro attesi. Pur ritenendo possibile tale eventualità, osserva che l'implicita attribuzione di 585 milioni di euro di maggiori oneri alle domande che perverranno nell'ultimo semestre non sembra molto prudentiale, sia perché la tendenza alla decrescita delle domande appare molto lenta (circa 500.000 domande ad aprile, 438.000 a maggio e 432.000 a giugno), sia perché la motivazione che la stessa Relazione tecnica ritiene rilevante nella determinazione dell'ammontare degli oneri per il 2023 (ovvero che è prevedibile un incremento del numero dei beneficiari con riferimento ad un istituto di nuova introduzione) appare viepiù decisiva nel presente anno. Per quanto riguarda la copertura di cui al comma 1, lettera *f*), inerente il programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», l'argomento addotto dalla Relazione tecnica per giustificare la riduzione dello stanziamento in misura pari a 50 milioni di euro nel 2024 e, soprattutto, a ben 500 milioni di euro nel 2023 (su un valore complessivo pari in entrambi gli anni, in sostanza, a 6 miliardi di euro, iscritti sul capitolo 3100) non appare persuasivo, poiché la tendenza al rialzo dei tassi ufficiali e l'intonazione più restrittiva della politica monetaria europea non si sono sostanzialmente manifestate nel corso del primo semestre 2022 (non emergendo quindi nel confronto evidenziato dalla Relazione tecnica) ma in un periodo successivo e non sembrano destinate ad esaurirsi. In ogni caso, risulta necessario avere rassicurazioni sulla prudenzialità della scelta operata sul 2023. Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio n. 329.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere *h*) e *i*) della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1 sull'ufficio per il processo e sull'ufficio spoglio, analisi e documentazione, evidenzia che tale disposizione, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente che ne prevede l'attivazione in ragione unitaria solo presso i tribunali e le corti d'appello, dispone invece l'istituzione

di almeno due «uffici del processo», ciascuno operante nel settore penale e civile, presso ogni tribunale ordinario o corte d'appello e presso i tribunali di sorveglianza (comma 1); presso la Corte di cassazione (comma 2); presso la procura generale della medesima Corte di cassazione (comma 3); presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (comma 4). A tale proposito, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella relazione tecnica, risulta opportuno acquisire elementi istruttori relativi ai fabbisogni organici delle nuove strutture per cui si prevede l'aumento del numero (almeno in numero di due presso ogni ufficio giudiziario) e in relazione alla prevista istituzione delle strutture presso la Corte di cassazione e la Procura generale della stessa Corte. Inoltre, andrebbero acquisiti elementi sulle strutture e le dotazioni inerenti ai fabbisogni di funzionamento. Occorre valutare poi l'inserimento espresso della clausola di invarianza finanziaria all'interno della prescrizione normativa.

Con riguardo all'articolo 3 sulla costituzione, direzione e coordinamento degli uffici, rileva che, in base al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario, individuati gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli da parte dell'ufficio per il processo, provvede all'individuazione del personale da assegnare al medesimo ufficio, di concerto con il dirigente amministrativo. Nel contempo, si stabilisce, al comma 2, che sul capo dell'ufficio giudiziario ricada la responsabilità della promozione e della verifica della formazione del personale che verrà addetto alle strutture, nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale. In proposito, trattandosi di compiti e adempimenti chiaramente individuati in capo ai responsabili degli uffici giudiziari, che prefigurano sin d'ora fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per la dotazione degli uffici giudiziari, ne andrebbe quantificato l'ammontare e certificata la sostenibilità a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 4 sui componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, circa il comma 1, per i profili di quantificazione riguardanti i giudici onorari «di pace» (lettera *a*)), anche alla luce delle gravi carenze di organico dei giudici onorari, richiede conferme in merito all'adeguatezza della relativa dotazione organica a fronte dei maggiori fabbisogni derivanti dall'aumento del numero degli uffici per il processo. Inoltre, quanto ai compensi ordinariamente spettanti ai predetti giudici onorari nei casi di applicazione agli uffici del processo in aggiunta ai compiti svolti, pur considerando che tali soggetti erano già assegnati agli uffici per il processo su decisione del presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 30, lettera *a*), del decreto legislativo n. 116 del 2017, andrebbe valutata l'opportunità di un adeguamento degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente. Con riferimento alla quota parte delle risorse stanziata per il personale di cui è prevista l'assunzione a tempo «determinato» per il 2021-2026 per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (lettera *f*)), andrebbero forniti i dati sulle assunzioni effettivamente verificatesi su cui la relazione tecnica fa genericamente un riferimento ai «primi contingenti

di personale» e chiarito come si farà fronte alle carenze che si determineranno dopo il 2026, posto che si tratta di assunzioni a tempo determinato con termine ultimo in tale anno e che, secondo la relazione tecnica riguardante tali assunzioni, l'ultimo contingente cesserà il 30 giugno 2026. Quanto alla quota parte di oneri relativi al reclutamento dei contingenti già autorizzati di n. 1.000 e n. 500 unità della III Area delle Funzioni centrali (lettera g)), tali contingenti andrebbero raffrontati con una stima delle unità di personale necessarie per la costituzione dei nuovi uffici per il processo rispetto a quelli già esistenti. In assenza di tali dati, infatti, non è possibile ricavare da tali assunzioni una valutazione di congruità delle risorse rispetto ai nuovi fabbisogni. Quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui alla lettera e), chiede rassicurazioni in merito all'effettiva possibilità di attingere a tale personale già presente nei ruoli amministrativi del dicastero della giustizia, a fronte delle esigenze di copertura degli inderogabili fabbisogni di servizio da assicurare presso le cancellerie giudiziarie.

In merito agli articoli da 5 a 8, andrebbe chiarito se dalla differente dizione per cui agli uffici per il processo civile sono attribuiti «uno i più» dei compiti elencati, mentre agli uffici per il processo penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, discenderà un differente fabbisogno in termini di risorse necessarie. Ove, infatti, nel settore civile gli uffici si limitassero a svolgere uno solo dei compiti, sarebbe evidentemente necessario un minor numero di risorse. Analoghe considerazioni valgono per gli uffici per il processo presso la Corte di cassazione, per cui a quello nel settore civile sono attribuiti «uno o più» compiti, mentre a quello nel settore penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, senza possibilità di limitazione a uno o alcuni di essi.

Circa l'articolo 11 sugli ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, per i profili di quantificazione chiede conferma della neutralità finanziaria della disposizione, atteso che l'impiego degli uffici del processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione anche a supporto dell'esercizio della funzione giudiziaria potrebbe determinare fabbisogni di spesa aggiuntivi, relativamente al riconoscimento di ore di lavoro straordinario da riconoscersi al personale addetto agli uffici del processo, nonché il rischio di iniziative contenziose volte alla «equiparazione» ai fini del riconoscimento del trattamento economico ad hoc spettante al personale propriamente di cancelleria, relativamente al disbrigo dei compiti di diretto ausilio alla funzione giudiziaria.

Con riguardo all'articolo 12 comma 2, ove si prevede che gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile siano costituiti anche dagli «esperti» nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti (tribunali e corti d'appello), atteso che tale funzione è correlata al riconoscimento di una specifica indennità prevista per tale tipologia di giudici onorari, ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), andrebbe valutata l'esigenza di un adeguamento delle risorse già previste dalla legislazione vigente per effetto delle norme in esame.

Relativamente all'articolo 13, comma 2, chiede conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente della previsione per cui i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, sia pure nei limiti della stessa, ma anche fuori dalla sede del tribunale. A tale proposito, si chiedono rassicurazioni in ordine all'adeguatezza degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione e del rimborso delle spese sostenute.

In merito all'articolo 15 sulle funzioni e sui compiti dei giudici onorari «esperti» nell'ambito della giustizia minorile, richiede elementi di riscontro in merito alla compatibilità con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica dei compiti attribuibili, nell'ambito della giustizia minorile, ai giudici onorari «esperti», ai sensi del comma 1, in materia di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice. In termini analoghi, relativamente al comma 2, chiede conferma del fatto che il conferimento agli stessi giudici esperti del compito della tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione, possa essere attuato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Sui commi 3 e 4, richiede parimenti rassicurazioni circa l'espletamento senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dei nuovi compiti ivi previsti da parte dei giudici onorari «esperti», con particolare riferimento al settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione, nonché alle attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e di raccordo con il servizio sociale ministeriale, nonché nel settore dell'esecuzione penale esterna e di verifica degli interventi rieducativi in corso.

Con riguardo alla copertura finanziaria recata dall'articolo 16, chiede conferma delle disponibilità esistenti a valere dei relativi stanziamenti per quanto concerne il Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori osservazioni e rilievi, rinvia alla Nota di lettura n. 327 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sui rilievi avanzati dal relatore.

Il RELATORE si riserva quindi di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2022 (n. 411)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo schema di decreto in esame si compone di due articoli e di un allegato: l'articolo 1 ripartisce la dotazione del fondo fra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo previsti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, nelle misure stabilite dall'articolo 1, per coprire il fabbisogno finanziario relativo all'anno 2022; l'articolo 2 determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016; l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del fondo missioni tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Lo schema di decreto è corredato dalla prescritta relazione tecnica esplicativa. Il provvedimento prevede un onere complessivo di euro 1.681.207.355, di cui 1.629.583.978 per la proroga delle missioni e degli interventi in corso e ulteriori euro 51.623.377 per le nuove missioni. Atteso che, in base all'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, la contabilizzazione in bilancio delle risorse avviene in base alla scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione, l'onere complessivo comporterà per il 2022 un onere finanziario per obbligazioni esigibili pari a euro 1.182.125.071 e per l'anno 2023 un fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili pari a euro 499.082.248.

Per quanto di competenza, atteso che le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ammontano, a quanto risulta, a 1.189.027.141 euro per il 2022 e a 1.700.000 euro per il 2023, per i profili di copertura non vi sono osservazioni da formulare. Peraltro, nell'ottica di un'ordinata programmazione finanziaria e per assicurare l'efficacia e tempestività del controllo parlamentare, richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti decreti di riparto del Fondo suddetto nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016, come già segnalato in sede di esame dello

schema di decreto per il riparto relativo al 2021 (atto del Governo n. 311). Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi informativi sull'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 4 della legge suddetta, con riferimento all'autorizzazione, rispettivamente, di anticipazioni di tesoreria e di eventuali anticipazioni a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni in corso.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle richieste avanzate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 31 agosto 2022

Plenaria**244^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, composto da 44 articoli, suddivisi in 8 capi, che recano misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala in primo luogo l'articolo 7, che prevede un credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Più in dettaglio, la disposizione estende, per il terzo trimestre 2022, il credito d'imposta relativo alle spese sostenute per gli acquisti del gasolio e della benzina utilizzati come carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022. Per l'applicazione di tale disposizione, introdotta al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, sono stimati oneri pari a 194,41 milioni di euro per l'anno 2022.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che reca misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità.

In particolare, si prevede anzitutto che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome di

Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva secondo la normativa di settore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

In secondo luogo, si prevede che, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, le regioni e le province autonome possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di siccità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data. Le regioni, nelle more della deliberazione della suddetta proposta, possono chiedere un'anticipazione delle somme a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

Per il finanziamento degli interventi disposti dal presente articolo viene quindi incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del già citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

In conclusione – anche alla luce del momento politico attuale, che non consente di formulare proposte di integrazione del testo del provvedimento – formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice NATURALE (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando la grande attenzione che, durante tutta la legislatura, è stata dedicata al tema della prevenzione delle calamità naturali e al sostegno degli agricoltori, il cui lavoro è fondamentale per il Paese.

Il senatore TARICCO (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia i colleghi per l'atteggiamento aperto e collaborativo dimostrato nel corso di tutta la legislatura, che ha consentito alla 9^a Commissione di tenere sempre al centro del suo operato l'agricoltura, superando le inevitabili divergenze politiche e rendendo possibile il conseguimento di risultati importanti e non scontati.

In particolare, osserva che in futuro non sarà probabilmente più necessario adottare provvedimenti recanti misure analoghe a quelle contenute nel decreto in esame, in quanto la riforma della gestione del rischio in agricoltura mette a disposizione degli agricoltori una serie di strumenti efficaci contro i danni derivanti dalle calamità naturali.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ringrazia i colleghi e il Presidente, evidenziando che la sua parte politica, pur essendo restata coerentemente all'opposizione per tutta la legislatura, ha sempre cercato di fornire un con-

tributo fattivo e che la Commissione ha lavorato in maniera positiva, con pochissime contrapposizioni.

Concorda con quanto espresso dal senatore Taricco e auspica che anche in futuro la politica sappia esprimere capacità di programmare e dare risposte strutturali e di sistema, limitando così la necessità di ricorrere a misure emergenziali.

Tanto premesso, in considerazione dell'impostazione complessiva del provvedimento in esame, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

La senatrice FATTORI (*Misto*), nel dichiarare il suo voto di astensione, ringrazia il Presidente Vallardi per avere guidato con competenza e correttezza i lavori della Commissione, in una legislatura che ha visto il raggiungimento di significativi risultati.

Ricorda, in particolare, l'affare assegnato sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura, al termine del quale è stata approvata una risoluzione ritenuta l'atto più avanzato sul tema.

Esprime rammarico per il fatto che, a partire dalla prossima legislatura, la Commissione agricoltura verrà fusa con la Commissione industria, in virtù di una scelta che ritiene non condivisibile, alla luce dell'importanza del settore dell'agricoltura, tanto più in uno scenario internazionale così complesso come quello attuale.

Ringrazia infine il senatore Taricco per la serietà con la quale ha svolto il ruolo di relatore sul provvedimento in esame e sugli altri a lui assegnati nel corso della legislatura.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, il Presidente, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che quella in corso potrebbe essere l'ultima seduta della legislatura, ringrazia tutti i colleghi per il contributo dato ai fruttuosi confronti di idee svoltisi nel corso dell'esame di tante questioni importanti per l'agricoltura italiana. Ricorda, a titolo esemplificativo, l'affare assegnato relativo alla problematica inerente alla flavescenza dorata della vite e quello sulla difesa del prosecco. Ritiene che gli anni trascorsi siano stati per lui occasione di grande crescita personale e che la 9^a Commissione abbia svolto un ottimo lavoro del quale tutti possono essere orgogliosi.

La seduta termina alle ore 12,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 31 agosto 2022

Plenaria

320^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2685) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

La presidente PARENTE (*IV-PSI*), in qualità di relatrice, illustra il decreto-legge in titolo, facendo anzitutto presente che esso reca un complesso di disposizioni in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Dà conto, quindi, delle disposizioni che investono profili d'interesse della Commissione.

Il comma 1 dell'articolo 18 reca una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici. Tali norme concernono l'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano relativo alle quote eccedenti.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 18 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti.

L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il successivo articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettiva-

mente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso.

L'articolo 25 incrementa da 10 milioni di euro a 25 milioni l'autorizzazione di spesa, relativa al 2022, per la concessione di un contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti (nell'ambito dell'albo degli psicologi).

L'articolo 32 prevede l'istituzione di aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi relativi a investimenti, pubblici o privati, in settori di rilevanza strategica, tra i quali la disciplina in oggetto ricomprende la sanità digitale e intelligente.

Infine, il comma 2 dell'articolo 34 reca – al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo – un complesso di riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale, fondo destinato alla copertura degli oneri di conto capitale derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; in particolare, la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) osserva che il decreto-legge in esame si è rivelato necessario per colmare le lacune del precedente «decreto aiuti», lacune che la sua parte politica aveva a tempo debito posto in evidenza, rimanendo inascoltata. Saggiunge che anche le misure appena introdotte sono tuttavia insufficienti. Sottolinea in particolare l'esigenza di fronteggiare con interventi adeguati l'emergenza energetica, anche migliorando la normativa sulla tassazione degli extraprofiti, che non ha prodotto gli effetti sperati in termini di recupero di risorse. Più in generale, rileva che è indispensabile aumentare gli stanziamenti per supportare famiglie e imprese.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), ricollegandosi alle considerazioni della precedente oratrice, stigmatizza l'inadeguatezza delle coperture finanziarie individuate dal Governo per le misure introdotte dal decreto in esame. Rimarca che, anche in questa occasione, il Parlamento è chiamato a convertire, senza grandi margini di emendamento, un provvedimento di cui già si conoscono i limiti.

Richiama quindi l'attenzione sul rapporto tra costi energetici e sanità, ricordando che molti pazienti fragili sono costretti a utilizzare dispositivi o ausili alimentati ad energia elettrica, da cui dipende la loro qualità di vita o la loro stessa sopravvivenza. Segnala altresì che i costi energetici, specie per il funzionamento delle sale operatorie, stanno diventando proibitivi per le stesse strutture sanitarie.

Rileva che il bene salute non appare in questo momento oggetto della necessaria attenzione ed esprime al riguardo profonda preoccupazione.

La PRESIDENTE, non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara conclusa la discussione generale. Propone di fissare alle ore 12 di venerdì prossimo, 2 settembre, il termine per la presentazione di eventuali proposte di osservazione, di cui si potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che lo scorso 10 agosto è stato deferito alla Commissione, in sede consultiva su atti del Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (atto del Governo n. 412).

Sul predetto schema di decreto la Commissione è chiamata a esprimere il parere entro il prossimo 19 settembre. Le Commissioni 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni in tempo utile rispetto al predetto termine.

Avverte che l'atto in questione è stato peraltro assegnato con riserva di acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni: l'esame potrà pertanto concludersi solo dopo la formale acquisizione della documentazione mancante.

Propone di iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla seduta che sarà convocata per le ore 14 del prossimo martedì 6 settembre.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 del prossimo martedì 6 settembre, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2685 e per l'esame dell'atto del Governo n. 412.

La seduta termina alle ore 15,25.